



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi – onlus –
N. 7503/27-12-2019/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS
Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS
Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS
Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

(n.7/2019)

NUOVI IMPORTI PENSIONI E INDENNITA' e limiti di reddito 2020

L'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) con la Circolare n°147 del 11 dicembre 2019 ha emanato i nuovi importi delle pensioni e degli assegni per l'invalidità civile, cecità e sordità per il nuovo anno 2020 ed i rispettivi limiti di reddito richiesti per accedervi:

Pensione ciechi civili assoluti Assegno di 310,17 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione ciechi civili parziali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione invalidi civili totali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro
Pensione sordi Assegno di 286,81 euro e limite di reddito euro 16.982,49 euro
Assegno mensile invalidi civili parziali Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro
Indennità mensile frequenza minori Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti Assegno di 930,99 euro e nessun limite di reddito
Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori Assegno di 520,29 euro e nessun limite di reddito
Indennità comunicazione sordi Assegno di 258,00 e nessun limite di reddito
Indennità speciale ciechi ventesimalisti Assegno di 212,43 e nessun limite di reddito
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major Assegno 515,07 e nessun limite di reddito



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Il limite di reddito indicato, da non superare, si riferisce al **reddito personale annuo lordo della persona titolare dell'assegno**. Sono esclusi i redditi del coniuge e di altri familiari.

La circolare INPS n 147/2019 riporta anche le variazioni di età anagrafica previste per le pensioni: a partire dal 2020 **l'assegno/pensione d'invalidità e/o sordità viene tramutato automaticamente in assegno/pensione sociale al compimento dei 67 anni**; mentre si può richiedere il passaggio a pensione di vecchiaia sempre al compimento dei 67 anni, se si raggiungono i requisiti anche contributivi previsti per tale pensione da lavoro.

Informazioni su Atti Notarili

A seguito di richieste di informazioni pervenute telefonicamente alla Sede Centrale ENS, si comunica quanto segue. Gli articoli 56 e 57 della Legge Notarile dettano le norme per la stipula degli atti notarili in presenza di persona sorda, distinguendo però a seconda del tipo di sordità. Vediamo come:

L'art. 56 prevede che, se una delle parti è completamente priva dell'udito (AD ESEMPIO PER ICTUS o altra malattia), deve leggere l'atto e nell'atto stesso si dovrà fare menzione della lettura; se la persona non sa leggere, deve partecipare un interprete, che dev'essere nominato dal tribunale tra le persone abituate a parlare con il soggetto e che sia capace di farsi comprendere con segni e gesti.

Può essere nominato interprete chi ha i requisiti per essere testimone degli atti notarili; l'interprete deve prestare giuramento davanti al notaio e anche di ciò dev'essere fatta menzione nell'atto (secondo quanto disposto dall'art. 55 co.2 della Legge Notarile).

Il testimone può essere scelto tra parenti e affini della persona sorda e non può essere contemporaneamente testimone e fidefaciente; quest'ultimo è in sostanza il soggetto, conosciuto dal notaio, che interviene quando il notaio non è certo dell'identità delle parti per affermare la loro identità. L'interprete deve poi sottoscrivere l'atto.

L'art. 57 prevede che se una delle parti è un muto o sordo, oltre alla presenza dell'interprete la persona deve leggere l'atto e scrivere alla fine dell'atto di averlo letto e che il contenuto è conforme alla sua volontà.

Nel caso in cui non sappia o non possa leggere e scrivere, la legge prevede che il suo linguaggio a segni debba essere compreso anche da uno dei testimoni o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete.

Contraente non udente e atto notarile: Il mancato rispetto della lettura da parte del contraente sordo e la assenza dell'interprete è motivo di nullità dell'atto; lo prevede la stessa legge notarile.

Ecco di seguito gli articoli della Legge Notarile:



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Articolo 56.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. (1)

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.

(1) Comma modificato dall'art. 233, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

Articolo 57.

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto (1), oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

il muto o sordomuto (1), che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

(1) A norma dell'art. 1, comma 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95, il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo".

Agevolazioni Fiscali per le Successioni e/o Donazioni

Quando il disabile (invalido, cieco o sordo) eredita o riceve in donazione dei beni immobili (appartamenti, terreni) oppure beni mobili (somme di denaro, azioni), SE HA IL RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92, NON PAGA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE fino al valore complessivo di un milione e mezzo di euro. Vedi la *Guida alle Agevolazioni Fiscali per le persone con disabilità* pubblicata dalla Agenzia delle Entrate, nella versione **aggiornata OTTOBRE 2019** (pag. 30 e 31) sul sito www.ens.it.

L'imposta dovrà comunque essere versata sulla parte eccedente. Ad esempio, se il sordo o altro disabile con riconoscimento della gravità ai sensi della Legge 104/92 eredita dai genitori un appartamento che vale 2 milioni di euro, pagherà la tassa di successione solo su 500 mila euro (2.000.000 - 1.500.000 = 500.000) perché fino a 1.500.000 non paga. Lo stesso discorso vale per i beni mobili (denaro, azioni...). L'interessato dovrà quindi far presente al Notaio di avere il riconoscimento della situazione di gravità e presentare originale e fotocopia del relativo verbale.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Prossimi Incontri 2020 TRENITALIA/ ASSOCIAZIONI

Il 16 dicembre 2019 presso la Sede Nazionale di Ferrovie dello Stato ha avuto luogo un incontro tra i vertici del trasporto nazionale e regionale di Trenitalia ed i rappresentanti delle Associazioni di tutela dei disabili, compreso l'ENS, dei viaggiatori, dei consumatori e varie altre. La nuova dirigente dei rapporti con le Associazioni, la Dott.ssa Elena Tondini, ha annunciato che nei prossimi mesi i Dirigenti Regionali di Trenitalia convocheranno i **rappresentati Regionali delle Associazioni** di Disabili e Consumatori, per definire le esigenze più rilevanti ed urgenti su ciascun territorio. Da parte di Trenitalia c'è disponibilità a ricevere segnalazioni da parte delle Associazioni, per migliorare il servizio ai viaggiatori, **anzi hanno fatto una precisa richiesta in tal senso, quindi i Dirigenti Regionali ENS saranno invitati a far presenti le difficoltà che i sordi incontrano nel trasporto** con i treni nazionali e regionali, le richieste specifiche e le proposte di soluzione.

E' stato comunicato inoltre che, entro i primi mesi del 2020, sarà accessibile anche ai clienti del trasporto Regionale di Trenitalia, l'istituto della conciliazione (già adottato con i passeggeri di Freccia e Intercity), per risolvere le piccole controversie con Trenitalia, in maniera facile e senza ricorso a vertenze legali.

A disposizione per eventuali ulteriori dettagli, si inviano i più cordiali saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa *Catia Mazzei*

ALLEGATI:

"Tabella" Allegata alla Circolare INPS 147/2019